



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2022, proposto da

Sergio Barca, Elio Fresa, Farmacie Foglia S.r.l., Farmacia del Prete S.n.c., Farmacia della Dott.ssa Borrelli Franca, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Coletta n. 12;

nei confronti

Regione Campania, Maria Concetta Romano, non costituiti in giudizio;

Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Zoff, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, rappresentato e difeso

dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 110 del 30 maggio 2022 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, A.1-Tavola distribuzione Farmacie, A.2-Tavola analisi spostamenti Farmacie, B-Tavola Sezioni Censuarie, C-Tavola pianta organica, C.01/C.22-n. 27 Tavole di dettaglio di ciascuna Sede farmaceutica, D-elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche, E-Elenco strade per Sede Farmaceutica) pubblicata all'Albo Pretorio Comunale l'1 giugno 2022;

2) della Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 146 del 19 luglio 2022 e degli atti alla stessa allegati (relazione illustrativa, A.1-Tavola distribuzione Farmacie, A.2-Tavola analisi spostamenti Farmacie, B-Tavola Sezioni Censuarie, C-Tavola pianta organica, C.01/C.22-n. 27 Tavole di dettaglio di ciascuna Sede farmaceutica, D-elenco descrittivo delle sedi farmaceutiche, E-Elenco strade per Sede Farmaceutica) pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 20 luglio 2022;

3) nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto ed in particolare – ove e per quanto occorra – della nota del Comune di Caserta prot. 64054 del 6/6/2022 menzionata nella delibera di G.C. 146/2022 ed alla stessa non allegata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta, dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dal requisito del *fumus boni iuris* atteso che:

a) quanto alla Deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 110 del 30 maggio 2022, il parere all'Ordine dei Farmacisti e alla ASL territorialmente competente risulterebbe essere stato richiesto non su una proposta ma su una delibera ad immediata eseguibilità pubblicata nell'albo pretorio, in violazione dell'art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968;

b) entrambe le delibere di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche impugnate con il presente gravame, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 30 maggio 2022 nonché la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 19 luglio 2022, sembrerebbero considerare dati e criteri speculari alla pianta organica del 2020, già annullata, da questo tribunale, con le sentenze n. 5691 e 5693/21, passate in giudicato, riscontrandosi -in dedotta violazione del principio dell'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche, finalizzato ad una maggiore accessibilità al servizio e, conseguentemente, all'assicurazione di una omogeneità nella relativa localizzazione - concentrazioni di sedi in alcune parti del territorio (zona nord della città) a cui farebbero riscontro aree completamente sguarnite del servizio (area 167), lo spezzettamento della continuità nel territorio, con illegittime esclusioni di strade e, di contro, accavallamenti e sovrapposizioni territoriali (sedi 14, 15, 19, 20, 21), l'adozione di criteri revisionali discriminatori non previsti da alcuna norma giuridica (popolazione *over 65*) e comunque tali da non garantire la capillarità del servizio, l'irragionevole previsione di sedi con un numero di abitanti inferiore al parametro demografico cui si contrapporrebbero zone con esuberanti di abitanti rispetto al medesimo parametro normativo (per ben 16 sedi farmaceutiche) o, ancora, l'individuazione di sedi ingiustificatamente poste fuori dalla propria

pianta organica nonché un generale difetto di istruttoria quanto all'utilizzo delle zone censuarie, risalenti al 2011, e alla qualificazione delle sedi stesse (n. 18, erroneamente indicata come quale rurale);

c) risulterebbe soppressa una delle tre sedi farmaceutiche di nuova istituzione destinata ai vincitori del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche sulla base di rinvii a contraddittori dati demografici con una altrettanto ingiustificata modifica della perimetrazione delle ulteriori sedi farmaceutiche di nuova istituzione a fronte del parere, invero, negativo espresso dalla ASL di Caserta in ordine alla impossibilità di modifica dell'elenco delle sedi farmaceutiche in corso di assegnazione, bandite con concorso straordinario in fase avanzata di espletamento - essendo già state approvate tanto la graduatoria che l'elenco delle sedi disponibili-, confermando sul punto quanto già espresso, in tal senso, dalla stessa Regione Campania, Ente ad essa sovraordinato, nella circolare Prot. 2021.0030531 del 20/01/2021;

Valutato sussistente l'elemento del *periculum in mora* atteso l'interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale oltre che alla economicità della gestione;

Rilevato che l'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio e che è pertanto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio e disporre, oltre alla notifica individuale nei confronti degli attuali titolari di sede farmaceutica del Comune di Caserta, ove non già effettuata, anche la notificazione dei predetti ricorsi per pubblici proclami, avuto particolare riguardo ai soggetti vincitori utilmente collocati nella graduatoria di merito (decreto dirigenziale della Regione Campania n. 18 del 24.01.2020, come rettificato con decreto dirigenziale n. 5 del 14.01.2022) del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Campania (decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 29 del 23.05.2013);

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - oltre alla notifica individuale ai predetti titolari

di sede farmaceutica - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, dei provvedimenti impugnati, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione comunale avranno obbligo di pubblicare, previa consegna dei ricorsi e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale dei ricorsi e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- le predette Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, i ricorsi e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- le Amministrazioni dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito dei ricorsi e dell'elenco integrati dall'avviso;
- le medesime Amministrazioni dovranno inoltre curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i ricorsi e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle amministrazioni medesime, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione dei ricorsi sul sito;

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, quanto a quest'ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla

pubblica udienza del 16 febbraio 2023;

Valutato che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in motivazione e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia di provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 febbraio 2023.

Condanna l'Amministrazione comunale resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in €500,00 da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario. Compensa per il resto.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO